

Proposta di legge

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. - Abrogazione dell'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

Preambolo

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali

Art. 3 - Linee guida

Art. 4 - Disposizione finale

Art. 5 - Abrogazioni

Art. 6 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e in particolare l'articolo 03, comma 4 bis;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Visto la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 32 della l.r. 82/2015 prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di linee guida indirizzate ai Comuni - da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima - per l'applicazione dell'articolo 03, comma 4 bis del d.l. 400/1993 concernente il rilascio di concessioni demaniali marittime di durata superiore a sei anni ed inferiore a venti anni in ragione degli investimenti effettuati;

2. in sede di applicazione di tale norma è emersa la necessità di un intervento legislativo volto a garantire il rispetto del principio di proporzionalità, che impone un corretto bilanciamento tra i principi di concorrenza e libertà di stabilimento e la tutela degli investimenti;
3. tale intervento legislativo è volto inoltre a salvaguardare la gestione diretta delle imprese operanti in ambiti demaniali marittimi quale elemento identitario e caratterizzante del sistema turistico-balneare della costa della Toscana, nonché a valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio della costa attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare;
4. è necessaria l'entrata in vigore immediata della legge stante l'imminente apertura della stagione estiva balneare e la conseguente necessità per i comuni di ricevere indicazioni tese ad uniformare in tutta la Regione l'applicazione dell'articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993;

approva la presente legge

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni per l'applicazione dell'articolo 03, comma 4 bis del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, al fine di garantire in tutto il territorio regionale:
 - a) la valorizzazione del paesaggio e degli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare;
 - b) adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.

Art. 2 Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali

1. Nell'ambito delle procedure comparative per il rilascio delle concessioni di durata superiore a sei anni ed inferiore ai venti anni, ai sensi dell'articolo 03, comma 4 bis del d.l. 400/1993:
 - a) costituisce condizione per il rilascio del titolo concessorio, l'impegno, da parte dell'assegnatario, a non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, fatte salve:
 - 1) la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell'articolo 45 bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione);
 - 2) la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di temporaneo impedimento alla conduzione diretta da parte dell'assegnatario stesso;
 - b) per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di preferenza la presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con gli elementi di valore individuati nell'integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e alle schede d'ambito;
 - c) in caso di area già oggetto di concessione, il valore dell'azienda insistente su tale area è attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato e nominato dal comune, acquisita a spese del concessionario originario;
 - d) al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al 90 per cento del valore dell'azienda insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui alla lettera c).

Art. 3
Linee guida

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 4
Disposizione finale

1. La presente legge non si applica nell'ambito dei Porti di competenza dell'Autorità portuale regionale, per i quali restano ferme le disposizioni dei documenti "Indirizzi e Direttive" approvati dai Comitati Portuali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2012 n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alle l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005).

Art. 5
Abrogazioni

1. L'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è abrogato.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).